

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**240 / 2025 del 25/06/2025**

**Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, ED ESECUZIONE DI TRASPORTO SANITARIO E DI ASSISTENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PRESSO L'AUTODROMO NAZIONALE MONZA - PRESA D'ATTO**

**OGGETTO:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, ED ESECUZIONE DI TRASPORTO SANITARIO E DI ASSISTENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PRESSO L'AUTODROMO NAZIONALE MONZA - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**PREMESSO**, altresì, che SIAS S.p.A.:

- è una società a capitale interamente pubblico costituita nel 1922 per "lo sviluppo o l'esercizio di autodromo, campi ed attrezzature destinate ad uso sportivo e turistico, nonché prove ed esperienze interessanti l'industria motoristica e le attività ed i servizi ad essa connessi e per la promozione e lo sviluppo di ogni attività sportiva, turistica e motoristica in campo nazionale ed internazionale";
- gestisce l'Autodromo Nazionale Monza, dove si svolgono alcune tra le principali manifestazioni automobilistiche nazionali ed internazionali (come il Gran Premio d'Italia di Formula Uno e il Monza Rally Show) nonché numerosi altri eventi extra-racing (concerti, mostre, ecc.);
- necessita di un soggetto qualificato per l'espletamento della gestione del servizio di soccorso e trasporto infermi in occasione di tutta l'attività sportiva, motoristica e per il tempo libero che si svolgerà presso l'Autodromo Nazionale Monza;

**DATO ATTO** che:

- con Delibera AREU n. 63 del 10/03/2022, avente ad oggetto "ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, ED ESECUZIONE DI TRASPORTO SANITARIO E DI ASSISTENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PRESSO L'AUTODROMO NAZIONALE MONZA – PROVVEDIMENTI", AREU e SIAS S.p.A. hanno stipulato un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, avente decorrenza il giorno 14.03.2022 e scadenza il giorno 13.03.2025.
- con Delibera AREU n. 140 del 15/04/2025, avente ad oggetto "PROROGA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO E ASSISTENZA DURANTE EVENTI PRESSO L'AUTODROMO NAZIONALE MONZA" AREU e SIAS hanno prorogato la convenzione e i relativi addendum, tramite ideo scambio di corrispondenza, fino alla sottoscrizione del nuovo testo convenzionale e comunque non oltre il 13/05/2025, mantenendo le medesime condizioni economiche e operative, specificando il riconoscimento da parte di SIAS S.p.A., degli oneri derivati

da:

- o attività di preparazione del Centro Medico;
- o effettuazione da parte di due soggetti, del corso di formazione come istruttori estricatori, (iscrizione e trasferta);

**EVIDENZIATO** che,

- SIAS S.p.A. ha avviato una collaborazione con AREU al fine di:
  - a) assicurare, attraverso le funzioni di titolarità di AREU, la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive e non, organizzate da SIAS S.p.A., che interessino l'Autodromo Nazionale di Monza;
  - b) valorizzare le infrastrutture destinate alla erogazione dei ripetuti servizi, in favore degli utenti dell'impianto e della collettività;
  - c) sviluppare reciproche e specifiche attività di formazione, dedicate al personale afferente ad AREU alle ASST/IRCCS e a S.I.A.S. s.p.a., in materie di carattere sanitario;
  - d) gestire altre attività di interesse generale;
- AREU dispone di personale già formato ed in grado di garantire la gestione della predetta attività, al di fuori dell'orario di lavoro, senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, e del parco macchine/ambulanze necessario, anche attraverso la collaborazione formale con le ASST/IRCCS ed altri soggetti attuatori;

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. n. 13943 del 09/05/2025 AREU ha trasmesso a SIAS S.p.A. una proposta di accordo per la prosecuzione del servizio;
- con nota prot. n. 15191 del 20/05/2025 SIAS S.p.A. ha restituito il documento debitamente sottoscritto;
- con nota prot. n. 15477 del 21/05/2025 AREU ha inviato a SIAS S.p.A. la copia controfirmata dell'accordo;

**RITENUTO**, opportuno procedere alla presa d'atto dell'accordo sottoscritto in data 21 maggio 2025 per la durata di tre anni;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra AREU e SIAS S.p.A., allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per l'espletamento delle seguenti attività:
  - a) assicurare, attraverso le funzioni di titolarità di AREU, la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive e non, organizzate da SIAS S.p.A., che interessino l'Autodromo Nazionale di Monza;

- b) valorizzare le infrastrutture destinate alla erogazione dei ripetuti servizi, in favore degli utenti dell'impianto e della collettività;
  - c) sviluppare reciproche e specifiche attività di formazione, dedicate al personale afferente ad AREU alle ASST/IRCCS e a S.I.A.S. s.p.a., in materie di carattere sanitario;
  - d) gestire altre attività di interesse generale;
2. di dare atto che l'accordo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione avvenuta il 21 maggio 2025;
  3. di prendere atto che AREU dispone di personale già formato ed in grado di garantire la gestione della predetta attività, al di fuori dell'orario di lavoro, senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, e del parco macchine/ambulanze necessario, anche attraverso la collaborazione formale con le ASST/IRCCS ed altri soggetti attuatori;
  4. di precisare che, relativamente alla lettera a) del punto 1, SIAS S.p.A. si impegna a sostenere i costi connessi ai servizi erogati da AREU, sulla base dei preventivi approvati e predisposti in base a tariffe oggetto di separato accordo;
  5. di dare atto che i proventi derivanti dal predetto accordo saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso gli altri soggetti), per un totale stimato di €2.672.748,00, sulla base degli anni precedenti, come di seguito suddiviso:

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Anno 2025     | €600.000,00          |
| Anno 2026     | €890.916,00          |
| Anno 2027     | €890.916,00          |
| Anno 2028     | €290.916,00          |
| <b>Totale</b> | <b>€2.672.748,00</b> |

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore SC Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**Accordo di collaborazione per il servizio di organizzazione, gestione ed esecuzione di trasporto sanitario e di assistenza durante le manifestazioni ed eventi sportivi presso l'Autodromo Nazionale di Monza**

TRA

**S.I.A.S. S.p.A. (Società Incremento Automobilistico e Sport)**, con sede in Milano, Corso Venezia n. 43 (p.i. 00693428960; pec sias-spa@pec.it), in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Alfredo Scala;

E

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU)**, con sede Legale in V.le Monza, 223 – 20126 e sede Amministrativa in Via Alfredo Campanini n. 6 - 20124, Milano, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE

- S.I.A.S. S.p.A. è società *in house* dell'Automobile Club d'Italia e concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'A.C.I., quale concessionaria dell'Autodromo Nazionale di Monza.

In particolare, con l'organizzazione e la promozione di manifestazioni e di altre attività sportive, motoristiche e turistiche, la S.I.A.S. S.p.A. è tenuta, secondo finalità statutarie, a provvedere allo sviluppo dell'impianto, delle aree e relative attrezzature, favorendo altresì i rapporti con gli Enti e le istituzioni del territorio, anche nell'ambito di iniziative in materia di educazione e sicurezza stradale;

- AREU, costituita giusta Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. 4078 del 20 dicembre 2020 e disciplinata dall'art. 16 L.R. n. 33/2009, è soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, preposto alla gestione e al coordinamento della rete di emergenza e urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112, in collaborazione con gli altri Enti del sistema sociosanitario.

In tale contesto, altresì, garantisce l'erogazione dei LEA di competenza con i relativi controlli e promuove attività scientifica e di ricerca, con particolare riguardo per lo sviluppo dell'attività formativa;

- S.I.A.S. S.p.A., nel più ampio contesto delle iniziative che intende promuovere per la soddisfazione delle richiamate finalità societarie, che comprendono anche l'erogazione di servizi sanitari extraospedalieri nell'ambito delle competizioni e di tutti gli altri eventi, anche non sportivi, che rientrano nell'ambito delle attività aziendali, ha chiesto la collaborazione di AREU, che ha manifestata la propria disponibilità;
- il perimetro descritto dalle attività di rispettiva competenza di S.I.A.S. e AREU individua aree di interesse comune, relativamente alle quali le parti possono collaborare per il raggiungimento di obiettivi di rilevante portata, attraverso la organizzazione e gestione di specifiche attività, anche in tema di formazione e di gestione delle infrastrutture dell'Autodromo Nazionale di Monza, destinate o da destinarsi alla erogazione di servizi sanitari in favore degli utenti e della collettività in generale;

CONSIDERATO CHE

- al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari extraospedalieri, AREU, può coinvolgere altri soggetti, attuatori, individuati nelle ASST/IRCCS del S.S.R. o afferente ad altre organizzazioni, che metteranno a disposizione il personale sanitario, medici e infermieri, già titolari delle certificazioni necessarie per operare nella gestione delle competizioni e degli eventi, sportivi, organizzati da S.I.A.S., la cui formazione specifica sarà garantita da AREU;

CONSIDERATO ALTRESI CHE

- su tali premesse, sussistono le condizioni e i presupposti per l'utilizzazione del modello legale descritto all'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in conformità ai principi

giurisprudenziali di matrice nazionale e comunitaria, per la disciplina della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento di interessi comuni, all'insegna dei doveri di cooperazione, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa.

In particolare:

- o le attività disciplinate sono riconducibili alla sfera degli interessi pubblici che appartengono alle parti;
- o la collaborazione si caratterizza per la concreta divisione di compiti e responsabilità, escludendosi qualsivoglia ragione di sovrapposizione ed interferenza;
- o la titolarità di AREU nel contesto regionale delle attività enumerate nel richiamato art. 16 L.R. n. 33/2009, esclude, altresì, che possa in qualunque forma versarsi in ambito concorrenziale di libera circolazione di servizi e quindi che possa configurarsi intesa elusiva della vigente disciplina dettata dalla legislazione speciale di settore.

#### DATO ATTO CHE

- le parti hanno sottoscritto in data 14.03.2022 specifico accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i., avente ad oggetto l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari di emergenza da parte di AREU, in relazione alle attività da svolgersi per conto e/o presso l'Autodromo Nazionale di Monza, provvedendo a garantirne l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche in possesso dei necessari requisiti e con i necessari automezzi e attrezzature, in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale;

#### Tanto premesso

Si conviene e stipula quanto segue

#### Disposizioni generali

##### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### **Art. 2 (Oggetto e finalità)**

La presente convenzione ha per oggetto e intende disciplinare la collaborazione tra le Parti, al fine di:

- assicurare, attraverso le funzioni di titolarità di AREU, la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive e non, organizzate da SIAS S.p.A., che interessino l'Autodromo Nazionale di Monza;
- valorizzare le infrastrutture destinate alla erogazione dei ripetuti servizi, in favore degli utenti dell'impianto e della collettività;
- sviluppare reciproche e specifiche attività di formazione, dedicate al personale afferente ad AREU alle ASST/IRCCS e a S.I.A.S. s.p.a., in materie di carattere sanitario;
- gestire altre attività di interesse generale.

##### **Art. 3 (Attività di competenza di S.I.A.S. S.p.A.)**

Sono a carico di S.I.A.S. s.p.a. le seguenti attività:

- definizione del calendario annuale delle attività da svolgersi presso l'Autodromo Nazionale di Monza, da comunicare ad AREU e ai soggetti attuatori;
- determinare il fabbisogno per la copertura dei servizi sanitari da garantire;
- impegno a mantenere una comunicazione tempestiva riguardo alle esigenze impreviste, al fine di consentire ad AREU di organizzarsi in maniera efficiente;
- acquisizione di tutti i permessi, nulla – osta, autorizzazioni eventualmente necessari;
- programmazione dei relativi servizi in collaborazione con AREU;
- individuare, in collaborazione con AREU, i percorsi di formazione dedicati al personale sanitario e tecnico individuato da AREU stessa, propedeutici all'effettuazione dei servizi

di emergenza – urgenza connessi al soccorso nella gestione delle competizioni e degli altri eventi organizzati che interessino l'Autodromo Nazionale di Monza;

- eseguire tutti gli interventi necessari sulle infrastrutture dell'Autodromo Nazionale di Monza destinate o da destinarsi alla erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo;
- riconoscere i costi sostenuti per i corsi da istruttori estricatori per due soggetti e per i corsi di estricazione e relative certificazioni dei futuri discenti, compresi i costi relativi alla trasferta;
- nominare il Direttore Sanitario del Centro Medico dell'Autodromo, con responsabilità complessiva sul buon funzionamento dello stesso Centro. Il Direttore Sanitario opera in sinergia con il personale sanitario individuato da AREU ed è responsabile di fornire un locale idoneo all'interno del Centro Medico, per lo stoccaggio dei farmaci e una cassaforte per la conservazione degli stupefacenti, avvalendosi del supporto di una figura sanitaria, individuata da AREU, per la gestione degli stessi. Il Direttore Sanitario sorveglia sulla corretta conservazione e tracciabilità dei farmaci.

#### **Art. 4 (Attività di competenza di AREU)**

Sono a carico di AREU le seguenti attività:

- organizzare e gestire i servizi sanitari di emergenza, in relazione alle attività da svolgersi per conto e/o presso l'Autodromo Nazionale di Monza, provvedendo a garantire l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche in possesso dei necessari requisiti, messe a disposizione da AREU, con i necessari automezzi e attrezzature, in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale.
- formulare proposte per l'efficientamento e l'ottimizzazione delle procedure di erogazione dei ripetuti servizi, anche in relazione alle infrastrutture a questi dedicate o da dedicarsi;
- coordinare il personale sanitario, che sarà coinvolto nella gestione dei servizi sanitari extraospedalieri di cui al presente Accordo;
- mettere a disposizione del personale sanitario, medico, infermieristico, tecnico - per svolgere l'attività di soccorso extraospedaliero presso Autodromo di Monza di cui alla presente convenzione;
- individuare, nel caso in cui venga specificamente richiesto da S.I.A.S. s.p.a., i soggetti idonei ad essere selezionati per l'assunzione del ruolo di *Chief Medical Officer (C.M.O.)*, chiamato a dirigere il servizio sanitario di soccorso durante eventi sportivi;
- individuare il personale sanitario da avviare alla formazione specifica erogata da S.I.A.S. s.p.a., direttamente o tramite soggetti abilitati e autorizzati, per acquisire l'abilitazione quale C.M.O.;
- gestire i percorsi di formazione del personale sanitario e tecnico in materia dei servizi di urgenza ed emergenza per le finalità di cui al presente accordo;
- fornire al personale sanitario dei soggetti attuatori, le divise e i necessari D.P.I.;
- adempiere alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- predisporre i necessari preventivi per l'organizzazione e la gestione delle attività richieste da S.I.A.S. s.p.a., previo accordo tra i Responsabili Esecutivi.

Per tale finalità, sono indicati:

- per AREU: Direttore S.S.D. Maxiemergenze;
- per S.I.A.S. s.p.a.: Direttore Sanitario.

#### **Art. 5 (Attività di competenza delle ASST/IRCCS e altri soggetti attuatori)**

AREU, attraverso la collaborazione formale con le ASST/IRCCS e gli altri soggetti attuatori, mette a disposizione il personale, medico – infermieristico - tecnico, che sia disponibile a

svolgere l'attività sanitaria extraospedaliera di cui al presente atto, al di fuori dell'orario di lavoro, senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario.

Detto personale dovrà essere formato da AREU e SIAS secondo le specifiche indicazioni sopra riportate.

L'attività svolta dal personale delle ASST/IRCCS e degli altri soggetti attuatori dovrà rispettare le disposizioni normative in vigore in materia di attività aziendale a pagamento, rientrante, per il personale dirigente medico, tra le forme di libera professione intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del CCNL Area Sanità 2019 – 2021, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali.

#### **Art. 6 (Attuazione a coordinamento)**

Le Parti concordano che l'erogazione dei servizi sanitari necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo è garantita dalle figure sanitarie e tecniche indicate e di volta in volta individuate da AREU.

Per l'effetto, quest'ultima, è autorizzata dall'immediato ad assumere tutte le iniziative preparatorie ed esecutive ritenute necessarie per il buon esito dell'evento e delle iniziative collegate e assumerà il coordinamento delle attività, al fine di garantire la copertura e la buona esecuzione dei servizi.

Le Parti resteranno responsabili in via esclusiva circa la piena attuazione delle attività di propria competenza incluse nell'Accordo, nonché per la ottimizzazione delle reciproche relazioni, attraverso i Responsabili Esecutivi di cui al precedente art. 4.

Confermano, altresì, piena consapevolezza che i reciproci impegni costituiscono espressione di ampia collaborazione, per il perseguimento di interesse comune, all'insegna dei doveri di cooperazione, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 7 (Oneri economici per l'attuazione degli interventi)**

S.I.A.S. S.p.A. provvede a sostenere i costi derivanti dall'erogazione dei servizi resi in occasione delle manifestazioni organizzate che coinvolgano anche l'Autodromo Nazionale di Monza, corrispondendo ad AREU i seguenti importi:

| PERSONALE ATTREZZATURA                                   | COSTO DIE | COSTO DIE<br>MEZZA<br>GIORNATA | COSTO ATTIVITA' EXTRA        |                              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                          |           |                                | COSTO 10 ORE DI<br>ATTIVITA' | COSTO 12 ORE<br>DI ATTIVITA' |
| MEDICO                                                   | €750,00   | €400,00                        | €900,00                      | €1.000,00                    |
| INFERMIERE                                               | €430,00   | €245,00                        | €510,00                      | €600,00                      |
| TECNICO                                                  | €240,00   | €150,00                        | €280,00                      | €330,00                      |
| DRIVER MEDICA (Fast car)                                 | €240,00   | €150,00                        | €280,00                      | €330,00                      |
| PMA                                                      | €500,00   |                                |                              |                              |
| MEZZO ADIBITO A PERSONE<br>CON DISABILITA' - con autista | €400,00   |                                |                              |                              |
| CMR                                                      | €610,00   | €335,00                        | €730,00                      | €870,00                      |
| EQUIPE' ESTRICAZIONE                                     | €660,00   | €360,00                        | €770,00                      | €910,00                      |
| AMBULANZA                                                | €440,00   | €250,00                        | €520,00                      | €620,00                      |
| AMBULANZA 4x4                                            | €440,00   | €250,00                        | €520,00                      | €620,00                      |
| SQUADRA APPIEDATA<br>(3 soccorritori)                    | €340,00   | €240,00                        | €400,00                      | €480,00                      |
| SQUADRA CICLOMONTATA (2<br>bici)                         | €320,00   | €220,00                        | €380,00                      | €460,00                      |

L'impegno die è quantificato in 8 ore.

AREU, mette a disposizione, anche attraverso il supporto di altri soggetti, farmaci, materiale sanitario, elettromedicali, presidi per l'immobilizzazione e personale adibito alla gestione dello stesso, nell'ambito delle competizioni presso l'Autodromo e provvederà a rendicontare a S.I.A.S., i costi connessi agli effettivi consumi, secondo la seguente stima:

- mantenimento della dotazione sanitaria (farmaci/presidi) per: 15 (quindici) zaini di soccorso completo, Centro Medico, PMA, Fast Car, CMR, stimati sullo storico dei consumi effettivi degli anni precedenti €10.000,00/annui, per tre anni, per un totale di €30.000,00 oltre IVA;
- elettromedicali (monitor, ventilatori, ecografo ecc...), per l'allestimento del Centro Medico, PMA, Fast Car, €10.000,00/annui, per tre anni, per un totale di €30.000,00 oltre IVA
- attività di gestione del materiale sanitario, quali: trasporto, verifica scadenze, approvvigionamento e allestimento dello stesso, €15.000,00/annui, per tre anni, per un totale di €45.000,00 oltre IVA), attività per la quale AREU potrà avvalersi, se necessario, di un soggetto esterno;
- noleggio Fast Car, €250,00/mese, con rifornimento effettuato presso l'Autodromo e a carico dello stesso.

AREU emetterà fatture con cadenza mensile a carico di S.I.A.S. S.p.A. che dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di emissione delle stesse.

#### **Art. 8 (Decorrenza e durata)**

Il presente Accordo ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e non è previsto il tacito rinnovo.

L'Accordo potrà essere rinnovato esclusivamente in forma scritta e previo accordo tra le Parti.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche del presente atto, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti, fatta salva facoltà di recesso, procederanno all'approvazione e all'adozione di atti aggiuntivi dedicati,

Il presente Accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con esso incompatibili e/o in contrasto.

#### **Art. 9 (Diritto di recesso)**

Le Parti possono esercitare il diritto di recesso dal presente Accordo con un preavviso scritto e motivato, da formalizzarsi con almeno sei mesi di anticipo a mezzo PEC.

#### **Art. 10 (Copertura assicurativa)**

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, che coinvolgano dipendenti dei soggetti attuatori, trova applicazione ove possibile la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU, secondo le specifiche previsioni di polizza o comunque la relativa copertura assicurativa e copertura INAIL, in capo ai rispettivi datori di lavoro.

#### **Art. 11 (Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, ove applicabili, e alla disciplina della legislazione speciale di settore.

Eventuali modifiche o deroghe potranno essere introdotte solo previa adozione delle medesime formalità utilizzate per la predisposizione e per l'approvazione del ripetuto Accordo.

#### **Art. 12 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Codice Privacy", D. lgs. 196/2003, aggiornato col D. lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali tratti. I dati raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge. Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali. Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dal presente accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

### **Art. 13 (Disposizioni diverse)**

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

In particolare, AREU dichiara di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO.

S.I.A.S. s.p.a. dichiara di aver adottato, secondo quanto prescritto dalla normativa ad essa applicabile, misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Le Parti dichiarano di aver adottato rispettivi Codici di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei citati Codici comporterà la risoluzione del presente Accordo, con salvezza del diritto a pretendersi il risarcimento degli eventuali patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Il presente Accordo è altresì:

- soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di S.I.A.S. S.p.A.;
- esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

### **Art. 14 (Controversie)**

Le Parti riconoscono che per ogni eventuale controversia, inerente e/o connessa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, che non possa essere composta in via bonaria, sussiste la competenza del Foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m. i.

Monza – Milano, *(data della sottoscrizione digitale)*

**Per S.I.A.S. S.p.A.**  
**Dott. Alfredo Scala**

**Per AREU**  
**Dott. Massimo Lombardo**